

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3918

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORLEO, STRUMENDO, PACETTI, BARBIERI, BARBERA

Presentata il 10 maggio 1989

Estensione al personale della Polizia di Stato, assegnato al Centro nautico e sommozzatori, dell'indennità supplementare di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 23 marzo 1983, n. 78, prevede l'attribuzione agli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e della Aeronautica di una indennità supplementare nella misura del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio.

La stessa legge prevede un trattamento ancora più favorevole, elevando la percentuale al 100 per cento in caso di impiego presso reparti incursori e subacquei.

Con successiva legge 11 luglio 1980, n. 312 (articolo 146) sono stati disposti aumenti della predetta indennità.

Da tale trattamento economico è rimasto inopinatamente escluso il personale della Polizia di Stato dipendente dal di-

partimento della Pubblica sicurezza, in servizio al Centro nautico e sommozzatori di La Spezia, con funzioni istituzionali del tutto identiche a quelle svolte dagli appartenenti alle tre Forze armate.

Non si spiega, dunque, perché un riconoscimento economico previsto dalla legge per compensare il dipendente di un suo maggiore rischio personale nell'adempimento del proprio servizio non debba essere riconosciuto anche a chi, sempre dipendente dello Stato, in un organismo di pari finalità, è sottoposto durante il suo lavoro agli stessi identici rischi e agli stessi disagi.

Nella doverosa ricerca della *ratio* ai fini ermeneutici non può non rilevarsi che non è pensabile che, nella fattispecie, il legislatore, intendendo compensare i ri-

schi e i disagio di coloro che operano esclusivamente al servizio dello Stato, abbia voluto costituire un distinguo tra Forze dell'ordine e Forze armate, giacché, come è ovvio, entrambe operano al servizio dello Stato, specie se, come già detto, con identiche mansioni e con gli stessi rischi e disagi personali.

Nell'intento di eliminare tale palese discriminazione, è stata predisposta la seguente proposta di legge, composta di un unico articolo, auspicando una sollecita approvazione.

Il provvedimento, che ha carattere interpretativo, trova la sua copertura finanziaria nella legge già operante.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge compete, al personale della Polizia di Stato assegnato al Centro nautico e sommozzatori, l'indennità supplementare di impiego operativo prevista dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a favore dei militari in servizio presso unità da sbarco, unità anfibia e reparti incursori e subacquei.